

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI
VEICOLI RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 3 giugno 1998

Integrato con deliberazione consiliare n. 10 del 10 marzo 2012

Modificato con delibera consiliare n. 27 del 19 ottobre 2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 3 del 18/02/2026

con decorrenza dal 1° gennaio 2026

Sommario

Art. 1. Istituzione dell'imposta	3
Art. 2. Presupposto dell'imposta.....	4
Art. 3. Soggetti passivi	4
Art. 4. Agevolazioni ed esenzioni per le persone con disabilità	5
Art. 4-bis. Esenzioni per gli enti del terzo settore	9
Art. 4-ter. Agevolazioni per i veicoli e motoveicoli storici.....	10
Art. 5. Modalità, termini e sanzioni	10
Art. 6. Documentazione necessaria	11
Art. 7. Gestione dell'imposta.....	12
Art. 8. Quietanze e controlli	14
Art. 9. Ripresentazione formalità.....	14
Art. 10. Rimborsi	14
Art. 11. Recupero e Riscossione coattiva.....	15
Art. 12. Dati statistici.....	15
Art. 13. Tabelle importi.....	16
Art. 14. Rinvio.....	16
Art. 15. Entrata in vigore	16

Art. 1. Istituzione dell'imposta

1. E' istituita l'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominati rispettivamente imposta e P.R.A. ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446¹, concernente l'istituzione dell'imposta avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente.

¹ Art. 56, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel Termine di tre anni dalla data in cui la formalità e' stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio ((, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria)), non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

Art. 2. Presupposto dell'imposta

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico a far data dall'1/01/1999.
2. L'imposta è dovuta sulle richieste di formalità di cui al comma precedente basate su scritture private autenticate, o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.
3. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria².
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 39, della Legge 27/12/1997, n. 449 l'imposta non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo, indipendentemente dall'uso (professionale o privato). Fanno eccezione i motocicli ultratrentennali rientranti nella categoria dei motoveicoli storici, ai sensi dell'art. 63 della Legge 21/11/2000, n. 342³.

Art. 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli/le aventi causa o intestatari/intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e degli articoli 93 e 94 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁴, recante il

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

² **Comma 2, Art. 56, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedi Nota 1**

³ Si veda il successivo Art. 4-ter. Agevolazioni per i veicoli e motoveicoli storici

⁴ **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

Art. 93 --L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo

Art. 94 --In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata⁴ dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla

nuovo Codice della Strada o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.

Art. 4. Agevolazioni ed esenzioni per le persone con disabilità

1. Si applicano all'imposta le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge ai soggetti riconosciuti (nel certificato di handicap / invalidità) di cui ai seguenti commi del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388⁵ la disposizione esentativa ivi contemplata, si applica a prescindere dall'adattamento del veicolo.

ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

⁵ Art. 30, Legge 23 dicembre 2000, n. 388

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"; b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente: "27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna"; c) all'articolo 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità e ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".
4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino al ((31 dicembre 2006)); tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità e' ridotta ((all' 85 per cento)) del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il ((15 per cento)) ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

3. L'esenzione si applica altresì qualora, nel giudizio conclusivo della competente commissione medica, venga riconosciuto che il soggetto "presenta capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", in questo caso la vettura dovrà essere adattata come previsto dall'art. 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449⁶ e dall' art 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n.435⁷.

⁶ **Art. 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449**

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, **con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e **adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo**".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, **((di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico))**, anche prodotti in serie, **adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. **Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione**.

4. **Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro**.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

⁷ **Art 1, Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n. 435**

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. **Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

4. L'esenzione si applica ai soggetti muniti di patente di guida speciale per i quali la commissione medica locale, competente al rilascio e alla conferma di validità delle patenti di guida, abbia accertato l'idoneità alla conduzione dei veicoli subordinatamente all'obbligo di adottare specifici adattamenti sul veicolo condotto⁸.
5. I soggetti portatori di grave condizione di disabilità sensoriale permanente, come definito dal comma 3, art. 3, Legge 05 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuti ai sensi dell'art. 50 della Legge 21 novembre 2000 n. 342⁹, limitatamente all'acquisto di motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale con accesso per sedia a rotelle (codice Carrozzeria Motorizzazione SH), nonché di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata sino a 2.000 c.c. per le auto con motore a benzina o ibrido e a 2.800 cc. per le auto con motore diesel o ibrido, o aventi una potenza massima di 150 Kw, se con motore elettrico, sono soggetti all'imposta nella misura di un decimo del suo valore. Le agevolazioni sono concesse per un solo veicolo e spettano anche nel caso in cui lo stesso venga intestato al familiare cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico. Le agevolazioni vengono riconosciute per gli atti di natura dichiarativa e traslativa ed anche per veicoli non adattati, ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art. 1

⁸ **Si veda anche l'art. 6 Documentazione necessaria**

⁹ **Art. 50, Legge 21 novembre 2000, n. 342**

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68¹⁰, dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138¹¹ e dalla Circolare n. 72 del 30 luglio 2001 dell'Agenzia delle Entrate, oppure ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico anche in mancanza dell'accertamento dello stato di gravità.

6. Per le persone con disabilità individuate ai precedenti commi del presente articolo, le agevolazioni fiscali in materia di IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto, che potrà essere la stessa persona con disabilità oppure un familiare a cui questa risulti fiscalmente a carico.
7. Sarà possibile beneficiare di agevolazioni in materia di IPT per un secondo veicolo solo se il primo veicolo viene venduto o cancellato dal P.R.A.
- 7-bis. In ragione dei tempi necessari per l'adattamento tecnico-strutturale del veicolo, è ammissibile un periodo di tollerabilità della doppia intestazione, in capo al soggetto avente diritto, del veicolo oggetto di alienazione o radiazione (per il quale aveva ottenuto le agevolazioni fiscali in materia di IPT) e del veicolo di nuova acquisizione (per il quale vengono richieste le agevolazioni fiscali in materia di IPT), a condizione che la medesima persona:
 - a) adempia all'ordinario versamento dell'IPT per le formalità relative al secondo veicolo nei termini di legge/regolamento;
 - b) presenti istanza di rimborso ad ACI P.R.A. nei modi da questi indicati e nei termini previsti per legge, dell'IPT versata per il secondo veicolo, corredata da idonea documentazione comprovante che entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a calendario, decorrente dalla data di acquisizione del secondo veicolo, il primo veicolo è stato venduto, con atto di vendita avente data certa

¹⁰ **Comma 2, Art. 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68**

Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

¹¹ **Legge 3 aprile 2001, n. 138**

Art. 2 -- Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3 -- Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4 -- Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

ancorché non trascritto, oppure rottamato, con certificato avente data certa ancorché non trascritto.

7-ter. In caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale la persona con disabilità abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, la medesima persona potrà usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di un secondo veicolo (benché l'annotazione di perdita di possesso non preveda la cancellazione del veicolo dal P.R.A.), a condizione che la medesima persona presenti al P.R.A. la richiesta di annotazione della perdita di possesso, corredata da copia della denuncia di furto. Nell'eventualità che il veicolo rubato venisse ritrovato, venendo a configurarsi la doppia intestazione, la medesima persona dovrà provvedere al versamento dell'IPT sul secondo veicolo precedentemente esentato, a meno che non presenti:

- a) copia del certificato di assicurazione del veicolo rubato;
- b) la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione del risarcimento assicurativo;
- c) copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa, con cui la persona concede a quest'ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.

Art. 4-bis. Esenzioni per gli enti del terzo settore

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta sui veicoli destinati a finalità istituzionali gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti al registro previsto dall'art. 45¹² e le organizzazioni riconosciute come ONLUS fino al 31.12.2025 che si iscriveranno al R.U.N.T.S. nei termini di legge, a condizione che i medesimi soggetti:
 - a) non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

¹² **Art. 45, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.

- b) dichiarino di utilizzare tali veicoli solo per lo svolgimento di attività non commerciali.

Art. 4-ter. Agevolazioni per i veicoli e motoveicoli storici

1. Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni, l'imposta è dovuta nelle misure indicate all'art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342¹³.
2. Nel caso di intestazione a persona giuridica si presume che l'uso sia professionale.
3. L'uso non professionale deve essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. La documentazione di cui al punto precedente non è dovuta nel caso di motocicli.

Art. 5. Modalità, termini e sanzioni

1. Le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. devono essere richieste dal soggetto a favore del quale è trascritta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, citato, concernente i termini per la richiesta delle formalità ed il pagamento delle relative imposte riguardanti gli atti societari e giudiziari.
3. In caso di formalità richieste oltre i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471¹⁴,

¹³ **Art. 63, Legge 21 novembre 2000, n. 342**

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

¹⁴ **Art. 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**

concernente le sanzioni previste in caso di ritardati ed omessi versamenti diretti, da corrispondersi con le modalità stabilite nei successivi articoli. La riscossione dell'imposta, della sanzione e degli interessi moratori deve avvenire contestualmente. Ai fini della riduzione della sanzione risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità ed entro i limiti temporali di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente il particolare trattamento sanzionatorio da applicarsi nei casi di ravvedimento da parte dei contribuenti, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6. Documentazione necessaria

1. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti al P.R.A. i documenti e le certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. In caso di esenzione o agevolazione per le persone con disabilità, di cui al precedente art. 4, nel solo caso in cui il beneficiario della stessa sia titolare di patente speciale

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

riportante i codici prescritti per legge¹⁵ e sia altresì intestatario del veicolo, la documentazione da presentare al P.R.A. sarà quella indicata per la fruizione della agevolazione IVA, come da combinato disposto dall'art. 8, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449¹⁶ e dal Decreto Ministeriale del 16 maggio 1986, come in ultimo modificato dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2022¹⁷ : *“In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28”*; resta invariata, la documentazione da presentarsi nel caso in cui la persona con disabilità (minorenne o comunque soggetto sprovvisto di patente) sia a carico dell'intestatario del veicolo (senza disabilità), in questi casi viene mantenuta la consueta documentazione necessaria per l'individuazione della tipologia di disabilità: la certificazione è indispensabile per individuare il requisito di legge presupposto per la concessione della esenzione o agevolazione.

Art. 7. Gestione dell'imposta

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concernente l'istituzione dell'imposta e successive modificazioni ed integrazioni, gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 471¹⁸, concernente “ritardati ed

¹⁵ Con **Decreto ministeriale 04/11/2016** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata recepita la direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati delle prescrizioni tecniche. Con successiva nota ministeriale 26.01.2017 “Codici unionali” è stato approvato l'elenco aggiornato dei predetti codici in esercizio a partire dal 31 gennaio 2017. La Nota presenta una tabella riepilogativa dei codici, nella quale le “Modifiche del veicolo” sono contrassegnate da specifici codici unionali (10, 15, 20, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 44, 47), che dovranno essere riportati nel retro della patente di guida. Secondo le disposizioni di ACI, per poter usufruire delle agevolazioni occorre sempre presentare copia della patente di guida speciale o copia del cosiddetto foglio rosa speciale (autorizzazione per esercitarsi alla guida) da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti. L'unica eccezione riguarda i veicoli dotati di solo cambio automatico, per i quali è sufficiente la copia della certificazione medica da cui risulti la prescrizione della Commissione Medica Locale della Azienda Usl.

¹⁶ **Art. 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi Nota 5**

¹⁷ **Art. 1, Decreto Ministeriale 13 gennaio 2022**

In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)”.

¹⁸ **Art. 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, vedi Nota 12**

omessi versamenti diretti”, se non gestite direttamente, ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹⁹, sono affidati allo stesso concessionario P.R.A.

2. L’ammontare dell’imposta giornalmente riscossa, deve essere versato alla tesoreria dell’Amministrazione entro cinque giorni lavorativi.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Città Metropolitana un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell’imposta presenta alla Città Metropolitana il rendiconto dei versamenti relativi all’anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Città Metropolitana, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti effettuando direttamente rimborsi e recuperi, presentando poi successivamente alla Città Metropolitana appositi riepiloghi mensili ed annuali.

¹⁹**Art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. (64)((68)) c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 8. Quietanze e controlli

1. Le note, presentate al P.R.A, devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposta, la quietanza è costituita da apposita attestazione rilasciata da A.C.I.
2. Il P.R.A, per ciascuna formalità richiesta, provvede al controllo della congruità dell'imposta applicata, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1814²⁰, concernente l'istituzione e le modalità di tenuta dello stesso.
3. La Città Metropolitana può disporre, a suo insindacabile giudizio, verifiche anche in relazione a singole pratiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.
4. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta versata sia insufficiente, non potranno essere definite le relative formalità e il P.R.A. richiederà il versamento della differenza, nonché delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, da effettuare presso il concessionario della riscossione.

Art. 9. Ripresentazione formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate, in quanto di competenza di P.R.A. di altra Città Metropolitana, il soggetto richiedente la formalità avrà diritto alla restituzione delle somme individuate.

Art. 10. Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme indebitamente versate, sia a titolo di imposta, sia eventualmente per sanzioni e per interessi di mora non dovuti, dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario delle formalità o dal richiedente la formalità, purché munito di regolare delega scritta rilasciata dal predetto soggetto.
2. Il rimborso è effettuato dall'A.C.I. non oltre i termini da essa previsti.

²⁰ **Art. 22, Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814**

Presso ciascun Ufficio provinciale dell'A. C. I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note. Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce. La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A. C. I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.

3. I rimborsi devono essere richiesti nel termine di cinque anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita, ovvero dalla data di versamento dell'imposta nel caso in cui la richiesta di formalità sia stata respinta.

Art. 11. Recupero e Riscossione coattiva

- 1 L'A.C.I., dopo la convalida della formalità, sulla base della imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo) tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, sanzioni ed interessi maturati, assegnando un termine per l'effettuazione del pagamento da parte del contribuente.
2. Esperito infruttuosamente il termine previsto, l'A.C.I. predispone l'avviso di accertamento, il quale viene poi trasmesso alla Città Metropolitana.
3. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Città Metropolitana, provvederà ad effettuare tutte le operazioni necessarie per il recupero, anche in via coattiva del credito individuato.
4. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a € 30,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
5. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 12. Dati statistici

1. L'archivio informatico dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel P.R.A. in possesso del concessionario della riscossione, nonché dei dati di cui all'art.7, comma 2, del presente Regolamento, è di esclusiva proprietà della Città Metropolitana. Al termine della concessione il concessionario dovrà tempestivamente trasferire al subentrante il predetto archivio.
2. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Città Metropolitana, a permettere l'interrogazione dell'archivio delle formalità in possesso del concessionario, tramite apposito collegamento telematico anche al fine, per quanto di pertinenza, di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti

al P.R.A. previsto dall'art.56, comma 4²¹, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri aggiuntivi.

Art. 13. Tabelle importi

1. Gli importi dovuti per l'imposta sono stabiliti con riferimento alle tariffe determinate con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 11 dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446²², tali importi sono altresì incrementati con la maggiorazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, per ogni tipo di formalità di cui all'art.1 del presente Regolamento.
2. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688²³ del Codice Civile, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione/agevolazione dell'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

Art. 14. Rinvio

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate Città Metropolitana ex art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446²⁴, che concerne la potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, delle Città Metropolitane.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con le decorrenze previste dalla legge vigente.

²¹ **Art. 56, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedi Nota 1**

²² **Art. 56, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedi Nota 1**

²³ **Art. 2688, Codice Civile**

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.

²⁴ **Art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vedi Nota 16**